

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../311812/2006

OGGETTO: COMUNE DI ROBASSOMERO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 21 DEL 28/06/2006) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Robassomero, con deliberazione del C.C. n. 21 del 28/06/2006, trasmesso alla Provincia in data 21/08/2006 (*prat. n. 116/2006*) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21 del 28/06/2006 di adozione:

- ✍ adeguamento della situazione esistente alla normativa sopravvenuta in materia di commercio;
- ✍ aggiornamento delle tabelle dell'articolo 14 delle N.d.A., finalizzato ad evitare difficoltà interpretative e ad evidenziare l'omogeneità del comportamento normativo su tutto il territorio comunale;
- ✍ adeguamento della tabella 10/b/2 dell'articolo 14 delle N.d.A. alle mutate condizioni socio-economiche;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ✍ al fine di rendere più agevole l'incremento delle attività commerciali sul territorio, soprattutto tramite il recupero di spazi preesistenti, si rende necessario modificare la tabella 11/a dell'articolo 14 delle N.d.A. relativa all'area urbanistica "IE", in modo da

consentire il passaggio dall'una all'altra delle "sub-categorie" ricomprese nella destinazione d'uso generale d₂ (articolo 8 delle N.d.A); la destinazione d'uso d₂ del P.R.G.C. è specificata in "sub-categorie" articolazioni della generica destinazione commerciale;

- ✍ vengono modificate le tabelle 2/d, 4/c, 6/c, 5/b e 8/a dell'articolo 14 delle N.d.A. al fine di indicare l'indice volumetrico abitativo relativo alle aree urbanistiche "RI", "CN", "P.E.E.P.", "NR" e "S.T.";
- ✍ nell'applicazione nelle N.d.A: si è rilevata una difficoltà interpretativa e gestionale delle norme relative alla "distanza dai confini dellotto" per le aree urbanistiche "RA" (produttive di riordino da attrezzare) in attuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di completamento sui lotti liberi. Al fine di evitare una edificazione disordinata in queste aree, dovuta nello specifico alla difficoltà di gestire la norma sull'edificazione in aderenza su lotti contigui condizionata a soluzione unitaria, previo assenso scritto tra i confinanti, occorre apportare specifici perfezionamenti e chiarimenti sulla norma in questione;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Robassomero con deliberazione C.C. n. 21 del 28/06/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) si rileva una contraddizione tra le premesse della deliberazione C.C. n. 21 del 28/06/2006 nella quale tra le finalità della variante si evidenzia l' "*adeguamento della situazione esistente alla normativa sopravvenuta in materia di commercio*" e i contenuti della "*relazione illustrativa*" (paragrafo 2, punto a). A titolo di apporto collaborativo, con riferimento all'adeguamento del P.R.G.C. alle disposizioni in materia di commercio, si ricorda che le stesse sono state recentemente modificate dalla **D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 30/03/2006**, ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni all'allegato A della Deliberazione del Consiglio regionale n.*

563-13414 del 29 ottobre 1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dall'allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 347-42514 del 23 dicembre 2003". Si ricorda, inoltre, che l'art. 29 "Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari" del suddetto provvedimento, stabilisce "... il termine di centottanta giorni (a decorrere dal 30/03/2006) entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni delle presenti norme". **Pertanto si sollevano perplessità in merito alla possibilità di modificare le previsioni in materia commerciale senza prima essersi adeguati alla normativa vigente in materia;**

- b) si segnala, inoltre, che al Progetto Preliminare di Variante Parziale non è allegata la verifica di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge dispone, difatti, che "... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .." (c. 3 art. 5) e che "... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica" (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Robassomero la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....